



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Agricoltura, Foreste, Turismo e Promozione

38122 Trento - Via Romagnosi, 9 - Centro Europa

Tel. 0461-496572 Fax 0461-496571

e mail: ass.agriforesteturismo@provincia.tn.it

Trento, 28 GIU 2010

Prot. n. PAT/RFA031/167891

AI COMUNI
LORO SEDI

AI COMPRENSORI
LORO SEDI

ALLE COMUNITA'
del Primiero
delle Giudicarie
della Valle di Cembra
della Paganella
della Valle dei Laghi
della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Territoriale della Valle di Fiemme
Alta Valsugana e Bernstol
Valsugana e Tesino
della Valle di Non
della Valle di Sole
della Rotaliana - Konigsberg
LORO SEDI

AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

ALLE A.S.U.C. e CONSORTELE
LORO SEDI

ALLA MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME
Piazza C. Battisti, 2
38033 CAVALESE TN

ALLA COMUNITA' DELLE
REGOLE DI SPINALE E MANEZ
38070 RAGOLI TN

ALLA REGOLA FEUDALE PREDAZZO
Via Roma, 1
38037 PREDAZZO TN

AI DIPARTIMENTI
LORO SEDI

ALL'AGENZIA PROV.LE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE
ALL'AGENZIA PROV.LE PER L'ENERGIA
LORO SEDI

ALL'AGENZIA PROV.LE PER LE FORESTE
DEMANIALI
ALL'AGENZIA PER LA DEPURAZIONE
ALL'AGENZIA PROV.LE PER I SERVIZI
AL SERVIZIO FORESTE E FAUNA
AL SERVIZIO BACINI MONTANI
AL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL
PAESAGGIO
AL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E
VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
AL SERVIZIO GEOLOGICO
AL SERVIZIO MINERARIO
AL SERVIZIO TURISMO
AL SERVIZIO IMPIANTI A FUNE
AL SERVIZIO UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBLICHE
AL SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI
AL SERVIZIO ENTRATE, FINANZA E CREDITO
LORO SEDI

ALL'ENTE PARCO ADAMELLO - BRENTA
Via Nazionale n. 24
38080 STREMO TN

ALL'ENTE PARCO NATURALE PANEVEGGIO - PALE
DI S. MARTINO
Villa Welsperg - Loc. Castelpietra n. 2
38054 TONADICO TN

ALL'ENTE PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO
Via Roma, n. 65
38027 MALE' TN

ALL'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI
E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO
Via Malvasia n. 77
38122 TRENTO

ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA
PROVINCIA DI TRENTO
Vicolo Galasso n. 19
38122 TRENTO

ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA
DI TRENTO
P.zza S. M. Maggiore n. 23
38122 TRENTO

ALL'ORDINE DEI GEOLOGI TARENTINO A/ADIGE
Via Malvasia n. 77.
38122 TARENTO

AL COLLEGIO GEOMETRI
Via Brennero n. 52
38122 TARENTO

AL COLLEGIO PROVINCIALE DEI PERITI
INDUSTRIALI DI TARENTO
Galleria Tirrena n. 10
38122 TARENTO

AL COLLEGIO PROVINCIALE PERITI AGRARI e
periti agrari laureati
Via Giusti n. 40
38122 TARENTO

Con decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg. è stato emanato il "Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)".

Detto Regolamento è stato quindi pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 24 del 15 giugno 2010 ed entrerà in vigore il 30 giugno c.a..

Con la presente circolare si intendono evidenziare le modifiche di maggior rilievo alle disposizioni previgenti che coinvolgono direttamente le Amministrazioni comunali nella gestione dello strumento normativo, non senza sottolineare come il loro scopo sia quello di snellire le pratiche amministrative dando attuazione al principio della sussidiarietà.

Nuova normativa in materia di vincolo idrogeologico

La legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) al Titolo III, Capo II detta le disposizioni generali per la disciplina e l'applicazione del vincolo idrogeologico.

In particolare, gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 della citata legge attuano il riordino dello strumento del vincolo idrogeologico ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), demandando ad apposito regolamento di stabilire le norme necessarie per l'esecuzione dei medesimi articoli.

Lo strumento del vincolo idrogeologico è finalizzato alla conservazione ed al miglioramento di quelle forme d'uso del territorio che consentono la formazione e il mantenimento di soprassuoli e di suoli con buone caratteristiche idrogeologiche, che garantiscono elevati livelli di qualità ambientale, un'adeguata protezione del terreno e delle zone di fondovalle, evitando il denudamento e l'impermeabilizzazione, e che

consentono di evitare, laddove possibile, il ricorso a interventi artificiali di ripristino e manutenzione.

Sono soggetti a vincolo idrogeologico tutti i terreni già vincolati ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2007 e tutti i boschi, come definiti dall'articolo 2 della medesima legge provinciale, ovunque collocati.

In tali ambiti le trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e i movimenti di terra sono, di norma, vietati, salvo che siano autorizzati ai sensi della legge provinciale n. 11 del 2007 e del regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 834 di data 16 aprile 2010.

Fondamentale novità della legge provinciale n. 11 del 2007 nella disciplina del vincolo idrogeologico è la previsione dell'articolo 14 in cui è stabilito che l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le trasformazioni dei boschi in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra è rilasciata dalla Giunta provinciale con l'approvazione degli strumenti urbanistici dei comuni e delle comunità, per le previsioni in essi contenute che abbiano efficacia conformativa. Questo disposto normativo troverà però attuazione solamente quando detta pianificazione urbanistica sarà raccordata con i piani territoriali forestali e montani.

Quella che di seguito si andrà ad illustrare è quindi una disciplina transitoria che avrà **validità con il 30 giugno 2010**, data di entrata in vigore del Regolamento, fino all'approvazione della nuova pianificazione urbanistica.

Soggetti coinvolti

I soggetti coinvolti sono la **Giunta provinciale**, i **comuni**, le **comunità**, il **Comitato tecnico forestale** e il **Servizio provinciale competente in materia di foreste**.

Disciplina in vigore dal 30 giugno 2010

1) Trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo

Il **Comitato tecnico forestale** rilascia le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo, nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) bonifiche agrarie che interessano una superficie complessiva superiore a 10.000 m², quale che sia la superficie boscata coinvolta, fatta salva la competenza del Servizio provinciale nel caso previsto nel paragrafo delle relative competenze al punto 2);
- b) interventi di edificazione;
- c) impianti per la gestione di rifiuti;

- d) realizzazione e adeguamento di strade che comportano la trasformazione di superficie boscata superiore a 5.000 m².

Il **Servizio provinciale** competente in materia di foreste rilascia tutte le autorizzazioni alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo diverse da quelle espressamente attribuite al Comitato tecnico forestale.

Il **Servizio provinciale** competente in materia di foreste rilascia anche le autorizzazioni in forma semplificata che riguardano:

- 1) il ripristino di aree prative di estensione inferiore a 2.000 m²;
- 2) il ripristino di aree pascolive espressamente previsto dai piani di cui all'articolo 57 della legge provinciale, ovvero di aree classificate a pascolo dagli stessi piani;
- 3) il ripristino di aree pascolive di estensione inferiore a 5.000 m² non previsto dai piani di cui all'articolo 57 della legge provinciale.

2) Movimenti di terra in aree vincolate

Il **Servizio provinciale competente** in materia di foreste rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di movimenti terra in aree non boscate soggette a vincolo idrogeologico nei seguenti casi:

- interventi soggetti a disposizioni speciali relative a impianti a fune e piste da sci di cui alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- interventi soggetti a disposizioni speciali relative a cave e torbiere di cui alla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7;
- interventi soggetti a VIA di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28;
- opere pubbliche della Provincia e dei suoi enti funzionali.

Il **Comune territorialmente competente** rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di movimenti terra in aree non boscate soggette a vincolo idrogeologico **in tutti i casi** diversi da quelli espressamente attribuiti al Servizio provinciale competente in materia forestale. A tale proposito l'articolo 7 del Regolamento stabilisce che, ai fini della realizzazione di interventi di movimento terra soggetti a concessione edilizia o a denuncia di inizio attività, il progetto presentato per il rilascio della concessione edilizia o la relazione prevista dalla normativa urbanistica debbano analizzare l'assetto idrogeologico e forestale in particolare attraverso l'esame dello stato dei luoghi e del versante, dei possibili impatti derivanti dall'esecuzione dell'intervento e dalle modalità operative e accorgimenti adottati per evitare di determinare turbative all'assetto idrogeologico e forestale.

In particolare:

- i movimenti di terra volti alla realizzazione di interventi soggetti a concessione edilizia ai sensi della normativa urbanistica sono autorizzati dal Comune con il rilascio della concessione. Con il medesimo provvedimento il Comune può imporre prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi;
- i movimenti di terra volti alla realizzazione di interventi per i quali è prevista la denuncia di inizio attività e di interventi non soggetti a denuncia di inizio attività, ai sensi della normativa urbanistica, non sono soggetti ad autorizzazione.

Interventi compensativi

Il **Comitato tecnico forestale**, la **struttura provinciale competente** in materia di foreste e il **Comune interessato** possono subordinare il rilascio delle autorizzazioni sopra previste (sia trasformazioni che movimenti terra) alla realizzazione di opere forestali compensative. Il costo di tali interventi compensativi non deve essere superiore a **cinque** volte quello del rimboschimento di pari superficie sulla base dell'elenco prezzi previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di lavori pubblici o comunque non superiore al costo da sostenersi per il ripristino dello squilibrio idrogeologico causato dalla trasformazione.

In alternativa, il **Comitato tecnico forestale** e la **struttura provinciale** competente in materia di foreste possono imporre il versamento di una somma corrispondente al costo delle stesse opere forestali; la somma versata è introitata in apposito fondo forestale provinciale, per essere destinata alla realizzazione di analoghi interventi aventi rilievo pubblico.

Il regolamento definisce le tipologie di opere forestali ammesse in compensazione e le modalità di definizione degli interventi compensativi. Inoltre si è previsto che gli interventi compensativi non possano riguardare la conversione a bosco di aree agricole o comunque destinate alla produzione agricola e al pascolo negli ultimi venticinque anni.

Le tipologie di opere ammesse in compensazione sono:

- a) opere ed interventi di sistemazione idraulica e forestale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- b) opere ed interventi di miglioramento ambientale di cui all'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11;
- c) interventi di adeguamento delle infrastrutture forestali, intesi come interventi volti a migliorare l'inserimento territoriale e ambientale delle opere.

Deposito cauzionale

Il rilascio delle autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico può essere subordinato anche al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei

lavori. L'ammontare di detto deposito cauzionale non potrà superare il **doppio** del costo degli eventuali interventi necessari al ripristino e messa in sicurezza delle superfici interferite determinato sulla base dell'elenco prezzi previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di lavori pubblici.

Nel caso di interventi che non comportano l'esecuzione di opere di sostegno, né la modifica del profilo del terreno, né specifiche opere di regimazione delle acque, il deposito cauzionale corrisponderà al costo del rinverdimento delle superfici movimentate, da eseguirsi con tecniche appropriate, determinato sulla base dell'elenco prezzi previsto dalla normativa provinciale vigente in materia di lavori pubblici.

Lo svincolo del deposito cauzionale si effettua conclusi i lavori e a seguito della verifica da parte del soggetto che ha disposto il deposito della corretta e completa esecuzione delle opere e del rispetto delle prescrizioni imposte.

A tal fine l'interessato comunica al soggetto che ha disposto il deposito l'avvenuta conclusione dei lavori. Decorso il termine individuato dall'autorizzazione per la conclusione dei lavori, anche in mancanza di specifica comunicazione, il soggetto competente procede alla verifica e all'eventuale svincolo della cauzione.

Le innovazioni portate da questa normativa sono importanti e coinvolgono direttamente le Amministrazioni comunali nella gestione del proprio territorio e nascono dalla consapevolezza della necessità di svecchiamento e di adeguamento della normativa sulla tutela del suolo, al fine di renderla maggiormente rispondente alle reali ed attuali esigenze di prevenzione del danno pubblico

Nella consapevolezza che il primo periodo di applicazione della nuova norma potrà vedere momenti di incertezza applicativa, ma nell'auspicio di aver chiarito con la presente nota le principali questioni di interesse di codesti Enti, il Servizio Foreste e fauna rimarrà a disposizione per ogni ulteriore ed eventuale approfondimento.

Con le più vive cordialità.


- Tiziano Mellarini -